REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Servizio pesca

Fondo Europeo della Pesca (FEP) Programma Operativo Nazionale per il settore pesca

Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06)

Oristano, 27 aprile 2010

Misure di interesse comune

L'**Asse 3** finanzia azioni di interesse comune, ossia la cui portata è più ampia di quelli di imprese individuali e che contribuiscono a conseguire gli obiettivi della Politica Comune della Pesca.

Linee strategiche prioritarie:

- Conservazione delle risorse
- Riduzione del relativo impatto socio economico
- Rafforzamento della competitività del settore

Principali obiettivi:

- Favorire un equilibrio stabile e duraturo fra le capacità di pesca e il miglioramento dell'ambiente acquatico
- Migliorare l'efficienza delle strutture adibite all'attività di pesca
- Favorire la sperimentazione
- Valorizzare la produzione interna

Reg. (CE) 1198/2006

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 37 - Azioni collettive

Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

…

m) migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti;

….

Cos'è un Piano di Gestione?

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002
un Piano di Gestione consiste in
una programmazione delle attività di pesca
finalizzata principalmente al mantenimento **entro limiti biologici di sicurezza** di **uno o più stock ittici**

- Un Piano di Gestione può includere anche obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche o in generale la salvaguardia dello stato di conservazione degli **ecosistemi marini**.
- Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano di Gestione deve essere misurabile utilizzando appropriati **parametri** (es. entità della popolazione, stabilità delle catture, rendimenti a lungo termine).
- Il Piano di Gestione ha durata **pluriennale** e indica il calendario secondo il quale ci si aspetta di raggiungere gli obiettivi.

Cos'è un Piano di Gestione?

Le misure da includere in un Piano di Gestione sono proporzionate agli obiettivi e al calendario previsto e tengono conto dei seguenti fattori (regolamento (CE) 1967/2006, art. 19):

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

Cos'è un Piano di Gestione?

Il Piano di Gestione può includere qualsiasi **misura** volta alla **diminuzione dello sforzo di pesca** di cui all'art. 4 par. 2 del Regolamento (CE) 2371/2002 lettere da d) a i).

- la limitazione delle catture;
- la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;
- l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
- l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Cos'è un Piano di Gestione?

- l'adozione di misure tecniche, tra cui:
  - misure relative alla struttura degli **attrezzi da pesca**, al numero e alla dimensione degli attrezzi da pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
  - la definizione delle **zone e/o dei periodi** nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»;
  - la **taglia minima** degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;
  - misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli **ecosistemi marini** e sulle specie non bersaglio;

Misura 3.1 (art. 37 lett. m) del reg.(CE) 1198/2006)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006) finanzia:

la predisposizione del Piano Locale di Gestione

~~e non la sua attuazione~~

Qualora **le azioni** incluse nei Piani Locali di Gestione approvati siano tra quelle finanziabili attraverso altre specifiche misure dei diversi assi del P.O. FEP agli operatori del Gruppo proponente che ne facciano richiesta saranno riconosciute **specifiche premialità** in conformità alle previsioni dei rispettivi bandi di attuazione.

Misure per l'attuazione dei PLG

Le misure classiche di gestione e controllo delle condizioni di accesso alla zona di pesca sono finanziate nell'ambito dell'**asse prioritario 1**.

La Misura 1.1 finanzia l'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci sotto forma di piani **nazionali** di disarmo

La Misura 1.2 finanzia l'arresto temporaneo delle attività di pesca attraverso il pagamento di premi a gestione **nazionale**

La Misura 1.3 finanzia investimenti a bordo dei pescherecci (gestione regionale)

La Misura1.4 contribuisce al finanziamento di misure a favore dei pescherecci di LFT< 12 m (Piccola Pesca Costiera) (gestione regionale)

La Misura 1.5 contribuisce al finanziamento di misure socio-economiche (gestione regionale)

MISURA 1.3 (art. 25 Reg. CE 1198/06)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

Contribuisce al finanziamento dell'armamento e dell'ammodernamento dei pescherecci di età pari o superiore a 5 anni.

Gli investimenti possono riguardare:

1) miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell'igiene, della qualità dei prodotti, dell'efficienza energetica e della selettività, purché esso non determini un aumento delle capacità di cattura del peschereccio.

2) sostituzione del motore, a condizione che ne derivi una riduzione del consumo di carburante, dell'inquinamento e, per le navi di lunghezza > 12 m, della potenza.

QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO: **40%**

MISURA 1.4 (art. 26 comma 4 Reg. CE 1198/06)

Piccola Pesca Costiera

Qualora il finanziamento delle misure descritte sia a favore della piccola pesca costiera (definita dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 come *la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che non utilizzano attrezzi trainati*), il tasso di partecipazione finanziaria pubblica risulta superiore del 20 %.

QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO: **60%**

Inoltre, la Misura 1.4 può contribuire al pagamento di premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera per azioni di formazione, l'organizzazione della catena di produzione, innovazioni tecnologiche, ecc.

MISURA 1.5 (art. 27 Reg. CE 1198/06)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria

Può contribuire al finanziamento di misure socioeconomiche per i pescatori vittime della diminuzione delle risorse ittiche o della congiuntura negativa del settore, ad esempio per:

- diversificazione delle attività;
- programmi di formazione o di riconversione professionale, in particolare dei giovani pescatori;
- prepensionamenti.

Può inoltre finanziare un premio per l'acquisizione della prima imbarcazione da parte di pescatori di età inferiore ai 40 anni che esercitino da almeno 5 anni

Premio massimo **15%** del costo del M/P (o 50.000 euro)

Risorse per l'attuazione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Inoltre, ad integrazione delle risorse a disposizione per l'attuazione dell'Asse 1, in applicazione dell'art. 6 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 3 - Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche, i Decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 147 del 23.12.2009 e n. 19 del 5.03.2010 assegnano all'attuazione della Misura 3.1 – piani di gestione locale una percentuale pari al 50 % della dotazione finanziaria prevista rispettivamente per anno 2009 e l'anno 2010, per un totale di

euro 3.500.000,00 per l'anno 2009

+

euro 3.500.000,00 per l'anno 2010

Piano di arresto definitivo e riconversione Piccolo Strascico

Il Piano regionale per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico è stato approvato con deliberazione di G.R. n. 72/19 del 19 dicembre 2008.

La Deliberazione n. 56/60 del 29 dicembre 2009 destina le somme disponibili:

in via prioritaria al rafforzamento della dotazione finanziaria della misura 1.1 (Aiuti per l'arresto definitivo dell'attività - art. 23 Reg. CE 1198/2006) affinché, alle stesse condizioni previste dall'Autorità di Gestione nazionale, possano essere liquidati i premi alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna che ne avessero fatto richiesta e non trovassero capienza nelle risorse FEP.

La dotazione finanziaria residua è riservata per la riconversione delle imbarcazioni verso sistemi di pesca più selettivi e meno impattanti, con priorità per le domande presentate in forma collettiva nell'ambito dei Piani di gestione locale.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 736 della Commissione del 22 luglio 2008 gli operatori abilitati all'esercizio della

pesca a strascico operanti con M/P aventi stazza <15 GT

possono esprimere la rinuncia allo strascico a favore di altri sistemi di pesca all'interno di un Piano Locale di Gestione,

facendo in questo modo emergere la dimensione collettiva della misura e permettendo le erogazioni degli aiuti

in esenzione (senza obbligo di notifica)

Iter di predisposizione di un PLG

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Costituzione del Gruppo

↓

Individuazione dell'**istituto di ricerca pubblico o privato** di riconosciuta competenza scientifica col quale collaborare

↓

Scelta della **zona di pesca**

↓

Individuazione della/e **specie bersaglio**

↓

Individuazione delle **misure** di controllo e gestione

Area di attuazione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Piano Locale di Gestione può interessare “zone di pesca” (così come definite dall’art. 3 lett. e del regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006) comprese nel mare territoriale della Sardegna ricadenti in uno o più compartimenti marittimi

Sono escluse le zone lacustri e stagnali oggetto di concessione ai fini di pesca ai sensi dell’art. 2 del DPR 24 Novembre 1965, n. 1627

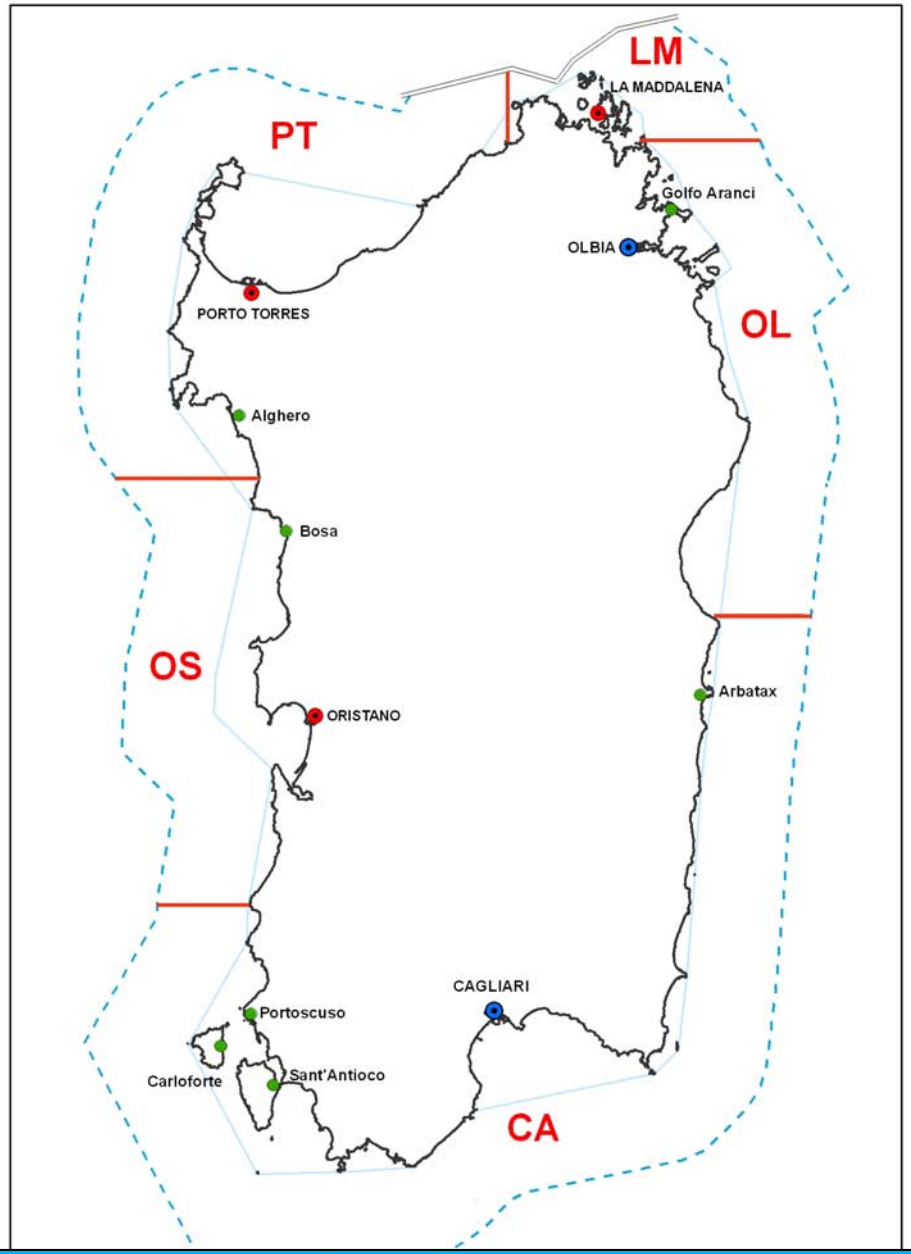

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Limite compartimenti
- Limite mare territoriale
- Direzione Marittima
- Capitaneria di Porto
- Ufficio Circondariale Marittimo

Gruppo proponente

Il bando di finanziamento è rivolto:

a gruppi di pescatori associati o loro consorzi tali che:

• il **numero** di imbarcazioni aderenti rappresentino **almeno il 70%** delle unità da pesca iscritte nell'area interessata dall'iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione)

o

• la **capacità di pesca** totale, misurata in GT pari **almeno al 70%** della capacità di pesca totale registrata nell'area interessata dall'iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione)

Gruppo proponente

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

oppure

a gruppi di operatori della pesca, che siano omogenei in base al sistema di pesca utilizzato secondo la segmentazione

A - imbarcazioni abilitate all'utilizzo degli attrezzi trainati (strascico)

A1. Imbarcazioni con tonnellaggio (in GT) < 15

A2. Imbarcazioni con tonnellaggio (in GT) > = 15

B - imbarcazioni che utilizzano altri sistemi

B1. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) < 12 m

B2. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) > = 12 m

Gruppo proponente

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La **percentuale di rappresentatività** del gruppo
è da calcolarsi con riferimento al
<u>sottoinsieme delle imbarcazioni</u>
iscritte nel Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o
di iscrizione cui fa riferimento l'area individuata che siano
<u>omogenee in base alla segmentazione</u>

Es. Imbarcazioni che utilizzano mezzi a traino,
imbarcazioni che utilizzino sistemi diversi dai mezzi a traino di LFT< 12 m,
imbarcazioni che utilizzino mezzi a traino con tonnellaggio >= 15 GT,
ecc.

Gruppo proponente

oppure

a gruppi di operatori della pesca che risultino
omogenei per **uno o più specifici sistemi di pesca** utilizzati
secondo la definizione riportata nell'art. 11 del D.M. 26 luglio 1995
(da considerarsi all'interno della categoria "altri sistemi")
di cui si voglia ridurre lo sforzo di pesca su una determinata specie
nella specifica area.

D.M. 26 luglio 1995 – Disciplina del rilascio delle licenze di pesca

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11. *Sistemi di pesca*

- Il sistema «circuizione»
- Il sistema «sciabica»
- Il sistema «strascico»
- Il sistema «volante»
- Il sistema «traino per molluschi»
- Il sistema «draga idraulica»
- Il sistema «rastrello da natante»
- Il sistema «attrezzi da posta»
- Il sistema «rete da posta derivante»
- Il sistema «ferrettara»
- Il sistema «palangari»
- Il sistema «lenze»
- Il sistema «arpione»

Gruppo proponente

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso in cui il Gruppo proponente sia
omogeneo in base al sistema di pesca utilizzato
la percentuale di rappresentatività
del numero di imbarcazioni (o della capacità di pesca delle imbarcazioni espressa in GT)
deve essere calcolata relativamente al
sottoinsieme delle imbarcazioni
iscritte nel Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione cui fa riferimento l'area individuata per il Piano
che operino con il/i sistema/i di pesca prescelto

Piani Locali di Gestione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Piano di Gestione deve contenere:

- la forma organizzativa e giuridica del **Gruppo proponente**
- il quadro economico delle risorse necessarie per la **predisposizione** del Piano e per l'attività di **monitoraggio**
- il **calendario di attuazione** delle misure individuate

Procedura di valutazione dei PLG

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Argea Sardegna istituisce un'apposita Commissione per la valutazione

La Commissione verifica l'ammissibilità al finanziamento in base ai Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I Piani Locali di Gestione per essere ammessi a finanziamento devono rispettare i seguenti requisiti indicati nel"Documento "FEP 2007/2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti":

- Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.
- Gli interventi devono essere localizzati nel territorio regionale/interregionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino.
- I piani di gestione locali devono essere coerenti con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello sforzo di pesca.
- Applicazione CCNL e leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Procedura di valutazione dei PLG

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Argea Sardegna istituisce un'apposita Commissione per la valutazione

La Commissione verifica l'ammissibilità al finanziamento in base ai Criteri di ammissibilità

La Commissione attribuisce un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione

Criteri di selezione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I Piani ritenuti ammissibili a finanziamento sono valutati ai fini della predisposizione della graduatoria di merito in base ai seguenti parametri in conformità al documento “FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti”:

Numero di soggetti aderenti che rappresentano una percentuale maggiore del 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell’area oggetto dell’iniziativa	20
Estensione dell’area di intervento	20
Protezione e miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali	40
Mantenimento di posti di lavoro	15
Partecipazione delle donne	5
	100

Procedura di valutazione dei PLG

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Argea Sardegna istituisce un'apposita Commissione per la valutazione

La Commissione verifica l'ammissibilità al finanziamento in base ai Criteri di ammissibilità

La Commissione attribuisce un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione

Verifica da parte dell'Organismo intermedio

Approvazione da parte dell'Autorità di Gestione nazionale

Approvazione della graduatoria finale

Spese ammissibili

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La predisposizione dei Piani Locali di gestione è finanziata secondo l'ordine della graduatoria di merito, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Le spese sostenute per la predisposizione di un Piano sono rimborsate solo quando questo risulti

positivamente inserito in graduatoria

e dichiarato ammissibile a finanziamento in base alle risorse complessivamente disponibili per la Misura.

Spese ammissibili

Tipologie di spesa ammissibili a contributo (se direttamente connesse alla predisposizione del Piano Locale di Gestione):

- spese per la raccolta, aggiornamento e implementazione dei dati di riferimento per la definizione delle aree d'azione;
- spese per l'implementazione e l'aggiornamento della piattaforma conoscitiva (GIS);
- spese relative alla cooperazione con istituti scientifici e/o centri di formazione pubblico o privato per la predisposizione di studi, ricerche, monitoraggio e consulenze scientifiche;
- costi connessi all'organizzazione di riunioni, seminari e attività divulgative;

Spese ammissibili

e ancora:

- spese di acquisto e/o affitto di beni materiali, quali impianti, macchinari, imbarcazioni, attrezzature, ecc.;
- spese per il personale;
- materiali di consumo;
- spese generali per la costituzione e il funzionamento del Gruppo proponente, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate;
- spese per l'attività di monitoraggio per un importo massimo globale nell'intero periodo di attuazione del Piano pari al 10% dell'importo di spesa complessivo per la predisposizione dello stesso;
- IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dal Gruppo proponente.

Spese ammissibili

Le spese per essere ritenute ammissibili a finanziamento devono:

- essere inerenti alla predisposizione del Piano
- essere effettuate dal Gruppo proponente
- essere riferibili temporalmente al periodo compreso fra la data di pubblicazione sul BURAS dell'atto di indirizzo dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e il termine assegnato per la predisposizione del Piano Locale di Gestione dal bando di attuazione della Misura
- essere adeguatamente documentate e controllabili

Risorse disponibili

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Risorse assegnate all'attuazione della Misura 3.1

euro 996.396,40

In accordo con le indicazioni riportate nell'All. II del regolamento (CE) n. 1198/2006, l'intensità dell'aiuto è pari al

100% del totale della spesa ammessa per la predisposizione del Piano locale di gestione.

L'importo complessivo di finanziamento per la predisposizione del **singolo Piano** non può essere superiore a

euro 100.000,00

Procedura e tempi

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Pubblicazione del Bando di finanziamento

Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'atto d'indirizzo dell'Assessore

Predisposizione dei Piani Locali di Gestione

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Bando sul BURAS

Valutazione dei Piani e pubblicazione della graduatoria

Entro 80 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione del PLG

Pagamento dei contributi

Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Grazie

Roberta Caddeo
Servizio Pesca
Assessorato Agricoltura
e riforma agro-pastorale
Tel.: +390706062534
Fax: +390706062516
rcaddeo@regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it